



Novazzano, 15 dicembre 2009  
RM 1873

**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE LA PREVENZIONE  
DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO**

La problematica dell'inquinamento luminoso sta diventando sempre più un tema meritevole di attenzione.

La luce artificiale eccessiva, oltre ad uno spreco di energia, ha effetti negativi sull'ambiente in generale.

A livello federale vi sono parecchie basi giuridiche che possono entrare in considerazione per regolare la problematica, segnatamente:

- la Legge federale 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451): art. 1 a 3, 18, e 20 cpv 1;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01): art. 1, 6 cpv 1 e 4, 11, 12, 14;
- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LPC, RS 922.0): art. 1 cpv 1 e 7 cpv 4;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700): art. 1 e 3;
- l'Ordinanza sulla segnaletica stradale (RS 741.21): art. 96 cpv 1 e 5 e art 98 cpv 2;

Conformemente alle basi legali di cui sopra e agli art. 107 e 192 della Legge organica comunale; agli art. 23 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale; agli art. 52 e 144 del Regolamento comunale,

**il Municipio di Novazzano**

**d e c r e t a**

**Art. 1 Scopo**

L'ordinanza è volta a prevenire l'uso di luci moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi delle "Raccomandazioni sulla Prevenzione delle emissioni luminose, entità, cause ed effetti sull'ambiente, 2005" dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e delle "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio.

**Art. 2 Campo di applicazione**

Sono assoggettati alle disposizioni di questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o di impianti di illuminazione, i gestori ed i responsabili degli stessi.

È esclusa dall'applicazione l'illuminazione pubblica delle strade e piazze per la quale il Municipio si impegna comunque a raggiungere il livello massimo di rispetto della presente ordinanza.

**Art. 3 Divieti**

Sul territorio comunale è vietata la posa ed installazione di show luminosi o skybeamer, fasci di luce fissi o roteanti rivolti verso il cielo poiché rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ambiente ed anche ostacolano il regolare traffico aereo.

Le illuminazioni di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24.00 fino alle ore 06.00, salvo quelle necessarie per l'attività e la sicurezza.

Il Municipio può concedere deroghe per situazioni particolari.

#### **Art. 4 Richieste di autorizzazione**

Le installazioni luminose di grandi edifici e altri particolari impianti esterni di illuminazione, devono essere notificate al Municipio. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose vanno definite nell'ambito della singola procedura di autorizzazione.

#### **Art. 5 Controlli**

Il Municipio si riserva di effettuare i controlli del caso e interverrà per chiedere o imporre il rispetto delle norme.

#### **Art. 6 Contravvenzioni**

I contravventori delle disposizioni sopra indicate saranno puniti con la multa fino a fr. 1'000.00 e il Municipio ordinerà gli interventi necessari per il rispetto della presente ordinanza.

#### **Art. 7 Pubblicazione**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni a partire dal 28 dicembre 2009.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

#### **Art. 8 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  (A. Piffaretti)

Il Segretario:  (E. Croci)

